



# **Comune di Casorate Primo**

## **REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 28.11.2013**

## **INDICE**

### **CAPITOLO 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- ART. 1 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 - DEFINIZIONI
- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 - ESCUSIONI
- ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

### **CAPITOLO 2**

#### **FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI**

- ART. 9 - DIVIETI E OBBLIGHI
- ART. 10 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 12 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 13 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

### **CAPITOLO 3**

#### **SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

- ART. 14 - CRITERI GENERALI
- ART. 15 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 16 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 17 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
- ART. 18 - CENTRI DI RACCOLTA
- ART. 19 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO
- ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

- 1) Frazione "resto" residuo secco indifferenziato, servizio di ritiro domiciliare
- 2) Frazione "pannolini", servizio congiunto al servizio per la frazione "resto" , servizio di ritiro domiciliare
- 3) Frazione "umido" residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare
- 4) Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro domiciliare
- 5) Frazione "carta e cartone", servizio di ritiro presso il centro di raccolta
- 6) Frazione "imballaggi in plastica", servizio di ritiro domiciliare
- 7) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro misto ecopunti e domiciliare per utenze quali bar, ristoranti, trattorie, ecc.
- 8) Frazione "vetro e lattine di alluminio" con servizio di ritiro presso il centro di raccolta
- 9) Frazione "ingombranti" con servizio di ritiro domiciliare
- 10) Frazione "ingombranti" con servizio di ritiro presso il centro di raccolta
- 11) Frazione "compostabile verde" con servizio di ritiro presso il centro di raccolta
- 12) Frazione "legno" con servizio di ritiro presso il centro di raccolta
- 13) Frazione "materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica"

- ordinaria eseguiti in economia” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta  
14) Frazione “materiali ferrosi” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta  
15) Frazione “stracci e altri scarti tessili” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta  
16) Frazione “oli e grassi vegetali” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta  
17) Frazione “oli minerali esausti” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta  
18) Frazione “rifiuti urbani pericolosi” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta

- ART. 21 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO  
ART. 22 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE  
ART. 23 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.  
ART. 24 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI  
ART. 25 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI  
ART. 26 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE  
ART. 27 - PULIZIA FONTANELLE  
ART. 28 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE  
ART. 29 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI  
ART. 30 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI  
ART. 31 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI  
ART. 32 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI  
ART. 33 - ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
ART. 34 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

#### ***CAPITOLO 4***

##### ***RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI***

- ART. 35 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI  
ART. 36 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

#### ***CAPITOLO 5***

##### ***SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI***

- ART. 37 - SANZIONI  
ART. 38 - TARES  
ART. 39 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE  
ART. 40 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

## **CAPITOLO 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

#### **ART. 1 - OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI**

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più drastica, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatici adottati.

#### **ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento si informa alle seguenti disposizioni:

- D.Lgs 3 Aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs 16 Gennaio 2008, n°4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n°152";
- D.M. 8 Aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato";
- D.Lgs 25 Luglio 2005, n°151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" e alla delibera di Giunta Comunale n° 61 del 29/11/2011 "Organizzazione e funzionamento centro di raccolta".

#### **ART. 3 - PRINCIPI GENERALI**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, lo stoccaggio e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante accordi e contratti di programma con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

#### **ART. 4 – DEFINIZIONI (Art. 183 D.Lgs 152/2006)**

Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:  
oppure
  - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  - oppure
  - 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - oppure
  - 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
- 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
  - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  - oppure
  - 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - oppure
  - 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
- 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il

successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

- 1) il rischio ambientale e sanitario;
- 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
- 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

- 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
- 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212,

comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

## **ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (Art. 184 D.lgs 152/2006)**

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;



- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

#### **ART. 6 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

#### **ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

Ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs 152/2006 comma 2 lettera , il presente Regolamento disciplina i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento con conseguente applicazione della relativa tariffa rifiuti quando:

- a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;
- c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;
- d) il quantitativo di rifiuti speciali conferito al servizio pubblico non ecceda oltre i limiti di peso e/o di volume, stabiliti nelle Tabella A e B allegata al presente Regolamento, per ogni tipologia di rifiuto oggetto dei servizi di raccolta.

Per l'assimilazione di quantità di rifiuti conferiti al servizio domiciliare che eccedano i limiti indicati nella tabella A, sarà necessario che siano rispettati i punti a, b e c e che venga sottoscritta apposita convenzione tra il Comune e produttore (Allegato C 'modello convenzione')

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

## **ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI**

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;

## **CAPITOLO 2**

### **FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI**

#### **ART. 9 - DIVIETI E OBBLIGHI**

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché suscitano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso il centro di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

#### **ART. 10 - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio comunale o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

#### **ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### **ART. 12 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE**

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

#### **ART. 13 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi):

- a) sottoporre il personale stesso almeno una volta all'anno ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio riterrà necessari;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

## **CAPITOLO 3**

### **SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

#### **ART. 14 - CRITERI GENERALI**

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

#### **ART. 15 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE**

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

#### **ART. 16 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 22.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili, le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- b) servizi di raccolta presso il centro di raccolta: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati al centro di raccolta negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento;

## **ART. 17 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA**

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate, Ecopunti, sono disposti dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'Ufficio competente.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i sacchi o i cassonetti contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta.

## **ART. 18 – CENTRO DI RACCOLTA**

Il centro di raccolta è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dal DM 08 Aprile 2008 e s.m.i, destinato ad ammassare, stoccare, cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale definisce con il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 28 Aprile 2008 le attività e le modalità di gestione.

## **ART. 19 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO**

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'ente gestore del servizio o in alternativa dall'Amministrazione comunale.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

## **ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI**

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle

disponibilità tecniche ed economiche dell'ente gestore del servizio o in alternativa dall'Amministrazione comunale.

**1. Frazione “resto” residuo secco indifferenziato, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza, solo ed esclusivamente in sacchi a perdere di polietilene trasparenti o semitrasparenti da 110 lt. chiusi con apposito legaccio. In caso condomini superiori alle quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt.

**2. Frazione “pannolini”, servizio congiunto al servizio per la frazione “resto”, servizio di ritiro domiciliare**

Gli utenti che richiederanno questo servizio all'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, avranno a disposizione dei sacchetti da 30 lt. circa di colore azzurro, dove immettere solo ed esclusivamente pannolini, ma dovranno essere ritirati dagli addetti alla raccolta contestualmente al ritiro della frazione “resto”.

**3. Frazione “umido” residuo organico alimentare, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, solo ed esclusivamente in contenitori da 30-60-120-240-660 lt. autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale. Il rifiuto dovrà essere conferito all'interno del contenitore in modo sciolto o in sacchi di materiale biodegradabile (mater-bi o carta), il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuti.

**4. Frazione “carta e cartone”, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente, che deve posizionare la carta ed i cartoni impilati e legati con dello spago o immessa in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni ecc.) il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. In caso condomini superiori alle quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti in dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt..

**5. Frazione “carta e cartone”, servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere la carta ed i cartoni in forma sciolta o in contenitori di cartone (scatole, borse di carta, scatoloni ecc.)

**6. Frazione “imballaggi in plastica”, servizio di ritiro domiciliare**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utenza in sacchi a perdere trasparenti di colore giallino, che devono essere posizionati il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. In caso condomini superiori alle quattro unità abitative o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti dal volume variabile fino ad un massimo di 1.100 lt

**7. Frazione “vetro e lattine di alluminio” con servizio di ritiro misto ecopunti e domiciliare per utenze quali bar, ristoranti, trattorie, ecc.**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dagli utenti in contenitori da 2 mc. circa (campane) posizionati sul territorio (ecopunti), questi contenitori devono essere in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento da parte degli utenti. Per utenze commerciali quali bar ristoranti trattorie ecc. che ne facciano richiesta, il rifiuto deve essere conferito in contenitori da 240 lt., autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale. I rifiuti devono essere conferiti all'interno del contenitore in modo sciolto e non devono essere presenti altre tipologie di rifiuti.

**8. Frazione “vetro e lattine di alluminio” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**9. Frazione “ingombranti” con servizio di ritiro domiciliare**

Gli utenti che richiederanno questo servizio all'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono conferire i rifiuti ingombranti il giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili.

**10. Frazione “ingombranti” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**11. Frazione “compostabile verde” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**12. Frazione “legno” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**13. Frazione “materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria eseguiti in economia” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**14. Frazione “materiali ferrosi” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**15. Frazione “stracci e altri scarti tessili” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**16. Frazione “oli e grassi vegetali” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocate apposite cisterne dove immettere il materiale in forma sciolta.

**17. Frazione “oli minerali esausti” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocate apposite cisterne dove immettere il materiale in forma sciolta.

**18. Frazione “rifiuti urbani pericolosi” con servizio di ritiro presso il centro di raccolta**

Il rifiuto deve essere conferito direttamente dall'utente presso il centro di raccolta, dove sono collocati appositi containers dove immettere il materiale in forma sciolta.

**ART. 21 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, possono essere effettuati direttamente dal Comune o affidando l'incarico al gestore del servizio.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi. (Laddove non ci sono i frontisti)

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio. Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio, il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

#### **ART. 22 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE**

I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile;
- d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi trasparenti,
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti plastici, esclusivamente contenitori per liquidi, in appositi sacchi trasparenti di colore giallino.

I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati. e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

#### **ART. 23 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **ART. 24 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.



#### **ART. 25 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI**

Il gestore del servizio o in alternativa l'Amministrazione comunale provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

E' vietato introdurre rifiuti negli pozzetti e caditoie stradali, lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 26 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE**

L'Amministrazione comunale provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze, i cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essicanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

#### **ART. 27 - PULIZIA FONTANELLE**

L'Amministrazione comunale provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

#### **ART. 28 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE**

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'Ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Municipale, Azienda Sanitaria Locale competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

#### **ART. 29 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI**

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede di provvedere allo spazzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

#### **ART. 30 – OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti o vegetazione spontanea .

A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

### **ART. 31 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della Azienda Sanitaria Locale di competenza, in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

### **ART. 32 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati e a fine lavori dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale una relazione contenente: il quantitativo, i volumi, la natura merceologica, la provenienza, i centri di smaltimento autorizzati e i giustificativi di avvenuto conferimento ai centri di smaltimento dei materiali smaltiti.

### **ART. 33 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste per queste tipologie di interventi dall'articolo 3 della l.r. del 1 luglio 1993, n. 21 e dall'articolo 3, comma 1, punto e), del D.L. 10 luglio 1995, n. 274.

### **ART. 34 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA**

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

## ***CAPITOLO 4***

### ***RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI***

### **ART. 35 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI**

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali hanno la facoltà di richiedere uno sconto sull'importo della TARES emessa dal gestore del servizio o in alternativa dall'amministrazione comunale. Modalità e tempi di richiesta dello sconto sono indicati nell'apposito regolamento sull'applicazione della TARES.

L'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cure e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto normate dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

### **ART. 36 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI**

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo in quanto residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori.

Per i rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti vale invece quanto disposto dall'articolo 37 del presente regolamento.

## **CAPITOLO 5**

### **SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI**

#### **ART. 37 - SANZIONI**

Compete al Comune l'irrogazione della sanzione nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento di polizia urbana. La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

- 1) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti.
- 2) divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o li immette nelle acque superficiali o sotterranee: sanzione amministrativa da €105,00 a €500,00;
- 3) se l'abbandono dei rifiuti riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00. Nel caso di seconda violazione: €250,00. (Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 02.09.2008).
- 4) per le seguenti violazioni si procederà all'applicazione delle sanzioni di seguito specificate:
- 5) mancata pratica del compostaggio domestico (art.22, comma3, lettera a) del regolamento di Tares): recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 50% sulla tariffa intera;
- 6) uso di sacchi e contenitori non regolamentari: pagamento in misura ridotta €100,00;

#### **ART. 38 - TARES**

Per l'espletamento dei servizi è istituita la TARES (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), con il quale è stato introdotto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 23 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, a valere per l'anno di riferimento.

#### **ART. 39 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

#### **ART. 40 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte degli Enti preposti al controllo, della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**TABELLA A RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione rifiuto</b>	<b>Quantità assimilabile a conferimento</b>
150101 e 200101	Imballaggi in carta e cartone e carta e cartone	1 MC
150102 e 200139	Imballaggi in plastica e plastica	1 MC
150107 e 200102	Imballaggi in vetro e vetro	1 MC
200108	Organico	1 MC
200301	Rifiuti urbani indifferenziato	1 MC
150106	Imballaggi misti	1 MC
200125	Olio vegetale	0,30 mc o 30 Lt

**TABELLA B RIFIUTI CENTRO DI RACCOLTA**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione rifiuto</b>	<b>Quantità assimilabile a conferimento</b>
200101	carta e cartone	1 MC
150102 e 200139	Imballaggi in plastica e plastica	1 MC
150107 e 200102	Imballaggi in vetro e vetro	1 MC
200201	verde da potature	1 MC
200138	Legno	1 MC
200125	Olio vegetale	0,30 MC o 30 LT
200136	App. elettroniche ed elettriche – R4	0,5 MC
200136	App. elettroniche ed elettriche – R2	1 pezzo
200140	Metallo	1 MC

**MODELLO DI CONVENZIONE PER L'ASSIMILAZIONE RIFIUTI  
SPECIALI AGLI URBANI – ALLEGATO C**

L'anno duemila....., giorno .....del mese di .....

***TRA***

Il Sig....., il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di Casorate Primo di seguito chiamato Comune

***E***

Il Sig. .... - Titolare della ....., sita nel Comune di Casorate Primo in Via ..... - P.I. ....

***PREMESSO***

che in data 3 aprile 2006, è stato approvato il Decreto Legislativo n. 152 "Norme in materia ambientale" all'interno del quale all'articolo 184 comma 2 vengono disciplinati i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

***VISTI***

- l'art. 184 del Dlgs 152/2006
- Il regolamento d'igiene urbana del Comune nello specifico l'art. 7 - assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- Le tabelle A e B allegate al regolamento d'igiene urbana del Comune

***TUTTO CIO' PREMESSO***

Le Parti convengono e stipulano le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani prodotti dalla Ditta.....

**ART. 1 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI**

In funzione della quantità presunta dichiarata dal produttore e nel rispetto dei principi di economicità l'amministrazione Comunale avrà la facoltà di organizzare il servizio posizionando contenitori e/o cassoni scarrabili e relative frequenze per il loro svuotamento.

Indicare la tipologia di rifiuto e la quantità presunta per conferimento barrando la casella

**TABELLA A RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione rifiuto</b>	<b>Quantità presunta conferita a servizio</b>	<b>INDICARE RIFIUTO</b>
150101 e 200101	Imballaggi in carta e cartone e carta e cartone		

150102 e 200139	Imballaggi in plastica e plastica		
150107 e 200102	Imballaggi in vetro e vetro		
200108	Organico		
200301	Rifiuti urbani indifferenziato		
150106	Imballaggi misti		
200125	Olio vegetale		

## **ART. 2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

Ogni servizio sarà seguito dall'emissione di apposita documentazione (formulario identificazione rifiuto o bollettino di servizio) la quale comproverà l'avvenuta raccolta del rifiuto.

Alla voce produttore del rifiuto compirà la ragione sociale del Comune di Casorate Primo in quanto assimilati agli urbani.

## **ART. 3 COOPERAZIONE**

Il Comune si impegna a cooperare con la Vostra Ditta, mettendo a disposizione i sistemi di stoccaggio e frequenze di svuotamento idonee alla Vostre esigenze.

La Vostra società altresì si impegna a conferire solo ed esclusivamente la frazione di rifiuto indicata al punto 1 in modo differenziato.

Il conferimento di rifiuti non conformi Vi sarà comunicato e i costi relativi al loro corretto smaltimento Vi saranno addebitati.

## **ART. 4 COSTI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

I costi per il posizionamento dei contenitori e/o cassoni, le operazioni di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento saranno sostenute dall'amministrazione Comunale fino al raggiungimento della cifra corrispondente al pagamento del tributo TARES dell'anno in corso.

Oltre a tale soglia Vi saranno addebitati i costi di gestione i quali Vi saranno comunicati per tempo e sarà vostra libera scelta confermare il proseguo dei servizi oppure interromperli.

Eventuali incentivi economici dal recupero dei rifiuti saranno introitati dal Comune.

## **ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE E NORME DI RINVIO**

La presente convenzione avrà durata annuale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si farà riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

## **ART. 7 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Il Consorzio assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia.



**ART. 8      ALLEGATI**

Alleghiamo alla presente:  
Regolamento d'igiene urbana del Comune di Casorate Primo

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune

Il Titolare della Ditta